



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E  
DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

*Roma,*

Al Comitato Promotore Riso della Valle del Po  
Via Trieste, 3  
**27036 Mortara (PV)**  
risodellavalledelpo@pec.it

e, p.c.

Regione Lombardia  
DG Agricoltura, alimentazione, e Sistemi verdi  
UO Sviluppo, innovazione e promozione delle  
produzioni e del territorio.  
[agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it)

Regione Piemonte  
Direzione agricoltura, cibo, Caccia e pesca  
Valorizzazione del sistema agroalimentare e  
tutela della qualità  
[valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it](mailto:valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento I.G.P. “*Riso della Valle del Po*” ai sensi del Reg. (UE) 1151/2012 e del decreto 14 ottobre 2013.

Il giorno 12 maggio 2020 si è tenuta tra questo Ministero, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, la riunione congiunta di cui al comma 1 dell'articolo 7 del DM 14 ottobre 2013, per l'esame delle problematiche concernenti la richiesta di riconoscimento della IGP Riso della Valle del Po, trasmessa da codesto Comitato con nota assunta al protocollo DG PQAI - PQAI 04 al n.18071 del 24/03/2020.

A seguito della predetta riunione, relativamente alla richiesta di che trattasi, si osserva che la documentazione presentata da codesto Comitato, alla luce di un esame preliminare, non fornisce gli elementi richiesti dal decreto 14 ottobre 2013 e dalla normativa comunitaria.

In particolare, si fa presente quanto segue:

Riguardo al nome di cui si chiede la registrazione, “*Riso della Valle del Po*” questo sembra ricadere nella fattispecie di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto 14 ottobre 2013 “*termini in tutto o in parte omonimi di una denominazione già iscritta nel registro*” “entrando in conflitto con quella già registrata di “*Riso del delta del Po*”.

**Soggetti legittimati**

L'articolo 4, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, recita: <<*soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 è il gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione e che trattano il medesimo prodotto oggetto di registrazione*>>.

Dall'atto costitutivo trasmesso, non risulta alcun elemento dal quale si evinca che i soggetti associati effettivamente producono o trasformano il "Riso della Valle del Po". Nell'atto costitutivo compaiono esclusivamente i nomi delle aziende associate, ma non vi sono informazioni o certificazioni allegate da cui si evinca che la loro attività d'impresa riguarda il prodotto in oggetto, cioè che si tratta di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto per cui si chiede il riconoscimento e cioè il "Riso della Valle del Po".

Si evidenzia altresì che non è chiaro chi abbia approvato la delibera per la presentazione della richiesta di riconoscimento

### **Territorio**

Lo stesso comma 1 dell'articolo 4 del decreto 14 ottobre 2013, prevede che il Gruppo richiedente il riconoscimento sia formato da *produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione*. Si rileva che dall'elenco trasmesso non è possibile verificare l'effettiva presenza e la diffusione di produttori di "Riso della Valle del Po" nei comuni inclusi nell'area delimitata.

Si osserva inoltre che nell'elenco non è presente nessun soggetto operante in provincia di Lodi.

### **Relazione tecnica**

L'articolo 6, comma 3, lettera g) del decreto 14 ottobre 2013, prevede che debba essere presentata: <<*relazione tecnica dalla quale si evince in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di casualità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (in caso di DOP) o una qualità specifica o la reputazione o altra caratteristica del prodotto (in caso di IGP)*. La relazione evidenzia inoltre le ragioni per cui solo all'interno dei confini indicati si ottengono e si mantengono in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori umani e naturali la qualità o le caratteristiche del prodotto associato alla denominazione oggetto di registrazione. Dalla relazione tecnica risulta altresì che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I contenuti della relazione sono supportati da evidenze tecnico scientifiche da prodursi a carico del soggetto richiedente la registrazione>>.

La relazione presenta in modo esteso ed esaustivo lo stretto legame tra la coltura del riso ed il territorio di coltivazione, ma non dimostra altrettanto chiaramente il nesso di causalità tra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del "Riso della Valle del Po", del quale si chiede il riconoscimento. Allo stesso modo il documento, non evidenzia in alcun modo il fatto che il prodotto presenti almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzi oggettivamente dallo standard qualitativo dei prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione.

Si rileva inoltre che non è stata presentata documentazione tecnico scientifica a sostegno della richiesta.

### **Relazione storica**

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 7, paragrafo 1, il nome da proteggere mediante la registrazione è quello utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune, per designare lo specifico prodotto agricolo o alimentare. A tal fine l'art. 6, comma 3, lettera e) del decreto 14 ottobre 2013 prevede che la relazione storica deve essere corredata da riferimenti bibliografici (documenti commerciali, premi assegnati, indagine dei consumatori, citazioni bibliografiche, ecc.), atti a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonché l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione nel modo esatto in cui viene riportata e cioè, "Riso della Valle del Po".

La documentazione presentata, non sembra idonea a dimostrare quanto richiesto dalla normativa, si evidenzia infatti che la Relazione storica trasmessa, tratta ampiamente della coltivazione del riso genericamente coltivato nell'area, senza però fornire alcuna dimostrazione dell'utilizzo del nome del quale si richiede il riconoscimento come IGP, rimandando ad una notorietà del riso proveniente dalla valle del Po, tra l'altro in ambito non italiano.

### **Relazione socio-economica**

La relazione socio-economica fa riferimento esclusivamente alla produzione generica di riso nell'area ma non a quella del "Riso della Valle del Po"

### **Disciplinare di produzione**

Per quanto concerne il disciplinare di produzione, in questa fase dell'istruttoria si è ritenuto opportuno non entrare nel merito dello stesso, anche in considerazione dell'entità dei rilievi espressi sui contenuti della documentazione trasmessa. Si fa comunque presente che per una sua corretta stesura è necessario fare riferimento all'articolato che si trasmette in allegato alla presente.

Ove codesto Comitato intendesse trasmettere eventuali integrazioni o revisioni alla documentazione trasmessa al fine di superare i rilievi espressi con la presente, queste dovranno pervenire a questo Ufficio nei termini previsti dal già citato decreto 14 ottobre 2013.

Si fa infine presente, a titolo esclusivamente informativo, che la valorizzazione di specifiche produzioni, può avvenire anche mediante strumenti alternativi quali, ad esempio, la registrazione di un marchio collettivo geografico o il riconoscimento di un Sistema di Qualità Nazionale (SQN), istituito ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il Dirigente  
Luigi Polizzi  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)